

Segreteria Presidenza trib.CS

Da: pisanisi <pisanisi@pec.it>
Inviato: lunedì 6 giugno 2022 15:17
A: segreteriapresidenza.tribunale.cosenza
Oggetto: Richiesta pubblicazione decreto omologa entro il 26/06/2022
Allegati: Decreto di omologa.pdf; istanza pubblicazione decreto di omologa.pdf

Con la presente si trasmette Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del decreto di omologa del piano del consumatore come da disposizioni del Giudice pag. 4. il cui termine è previsto per il giorno 26/06/2022.

Con osservanza

OCC

Dott. Pierluigi Pisani

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *si autorizza a
vere dell'istante -*
Cosenza, il 8-6-2022
IL CAPO D'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Maria Luisa Mangrone



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile - Fallimentare
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,
vista la proposta di piano del consumatore presentata da **VIOLA LOREDANA** (per mero errore materiale indicata quale "accordo di ristrutturazione" al rigo secondo del decreto del 28 aprile 2022);

a scioglimento della riserva assunta a far data dal 13 maggio 2022, con provvedimento del 28 aprile 2022 in ragione dell'avvenuta concessione di "termine fino al 10 maggio 2022 al terzo creditore per esercitare i propri diritti:

- (I) visionando e facendo estrazione integrale del fascicolo;*
- (II) effettuando il sopralluogo richiesto presso il compendio nella titolarità della ricorrente, alla presenza del professionista OCC (oltre che di parte ricorrente).*
- (III) Depositando all'esito note con osservazioni ove funzionali a superare tutte le considerazioni di cui in parte motiva";*

tenuto conto che il terzo creditore PRISMA SPV S.r.l. nel termine concesso non ha inteso depositare alcun riscontro, come acclarato dal Giudice a seguito di controlli operati in cancelleria;

ritenuto quindi doversi confermare le precedenti valutazioni svolte, in punto omologabilità del piano del consumatore, rispetto alle quali non sono stati apportati nuovi elementi, e che dunque devono trovare conferma, per come infra partitamente rappresentato;

richiamati i provvedimenti del 30 dicembre 2021 e del 7 febbraio 2022, con i quali venivano sottoposti profili meritevoli di chiarimento che venivano adeguatamente superati;

richiamate le valutazioni svolte tanto in punto meritevolezza, quanto in punto completezza della documentazione –per come integrata a seguito dei rilievi del 30.12.2021 e del 7.2.2022- quanto in ordine all'attendibilità della relazione del professionista;

richiamati a riguardo i chiarimenti richiesti e resi in relazione ai punti (I), (II.A.1), (II.A.2) e (II.B) di cui al decreto del 30.12.2021, superati con decreto del 7.2.2022, pur con la precisazione della posizione soggettiva assunta dalla figlia Giordano Federica, "inquadabile più correttamente come richiedente la domanda di piano familiare anziché terzo garante";

ribadito l'avvenuto superamento degli ulteriori profili emersi all'esito dell'intervento del creditore intervenuto;

riscontrata la fattibilità del piano nell'alternativa sub.2 di cui alla prospettazione del professionista con funzioni di OCC dott. Pisani, come infra riportata, con lieve aumento della durata del piano, da 120 a 128 rate, con durata massima così individuata e non ulteriormente aumentabile;

Piano del consumatore			
Creditore	Importo debito	% soddisfazione	Importo soddisfatto
Professionisti	7.052,55	100,00%	7.052,55
Mutuo prima casa Unicredit	133.119,37	64,40%	quota capitale 87.000,00 interessi al soddisfo 6.156,31
Best Capital ori (Per Cessione contratto da UTET)	1.000,70	24,00%	240,17
Acque Potabili servizi idrici	3.646,50	24,00%	1.355,16
AdE- Riscossione al 16/11/2020	2.002,19	24,00%	202,69
Comune di Dipignano	2.303,55	24,00%	552,86
Totale	153.324,88		102.559,72

Tipologia passività	Creditori	Importo	Modalità di pagam.	Importo rata
Spese prededucibili	occ	€ 7.052,53	pagamento rateale dalle 1 alla rata n.9	€ 780,00
			rata n. 10	€ 212,53
Mutuo Ipotecario	Unicredit	€ 93.156,31	Preammi dalle rata n. 1 alla rata n. 9	€ 90,63
			rata n. 10	€ 138,35
			rata n. 11	€ 173,57
			rata n. 12	€ 609,83
			dalla rata n. 13 alla n. 17	€ 378,97
			dalla rata n. 18 alla 119	€ 850,00
			rata 120	€ 955,00
			Best Capital ori	€ 240,17
Altri Creditori	Acque Potabili servizi idrici	€ 1.355,16	dalla rata n. 13 alla n. 17	€ 271,03
	AdE- Riscossione	€ 202,69	rata n. 10	€ 202,69
	Comune di Dipignano	€ 552,86	rata n 10 e 11	€ 275,43
	TOTALE GENERALE	€ 102.559,72		

precisato che il piano prevede la partecipazione di terzi garanti, nella persona dei figli Giordano Federica e Giordano Oreste, con partecipazione significativa –nella misura di oltre il 75%- nel soddisfacimento delle ragioni creditorie;

considerato, in ordine alla falcidia operata nella misura del 35,6% in favore del creditore privilegiato Unicredit, che risulta positivamente superato il vaglio di cui all'art. 7 secondo periodo l.3/2012 nella parte in cui dispone:

“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”;

e ciò in quanto a riguardo:

- il professionista con funzione di OCC dott. Pisani ha attestato l'impossibilità di soddisfacimento integrale del creditore in ipotesi di liquidazione;
- il terzo creditore non ha inteso controdedurre;
- preliminarmente il Giudice aveva (vds. decreto 28.4.2022) ritenuto la “quantificazione fatta dal ctp non distonica rispetto alla reale valutazione, alla luce della documentazione fotografica richiesta ed

ottenuta” e dell’inconferenza “delle valutazioni svolte dal terzo creditore Prisma relativamente al confronto con altro immobile che, come fondatamente argomentato da parte ricorrente nelle note autorizzate, appare essere diverso per ubicazione e tipologia rispetto a quello nella titolarità della ricorrente”;

ritenuto per questi motivi poter ritenere positivamente superate le condizioni sottoposte al vaglio del Giudice al fine dell’ottenimento della pronuncia di omologa;

ritenuto quindi dichiarare l’omologa, e l’esecuzione del piano, con i crediti e le percentuali di soddisfo cristallizzate alla data di pubblicità dell’omologa, atteso che “la cristallizzazione della massa debitoria si realizza con l’apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012)” e che dunque nel caso in esame non si è ancora verificata;

precisato dunque, dal punto di vista delle modalità esecutive, che:

- il professionista con funzioni di OCC depositerà entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (termine non perentorio e subordinato alle difficoltà che potrà incontrare interfacciandosi esclusivamente da remoto e tenuto conto della riduzione delle attività lavorative) una nota nella quale:
 - o compirà ricognizione della complessiva debitoria aggiornata, ai sensi del richiamato art. 12 ter, co 2, l. 3/2012”;
 - o indicherà nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
 - riducendo l’ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
 - aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
 - rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell’omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria;
- la prima rata verrà versata dal ricorrente a partire dal mese di giugno 2022;
- la decorrenza del piano opererà con le modalità di pagamento indicate in parte motiva, e si concluderà, alla centoventottesima mensilità, nel mese di febbraio 2033;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, nella persona del Giudice designato, dott. Giorgio Previte, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) omologa la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma del piano del consumatore presentata da **Viola Loredana** e della figlia Giordano Federica
- 2) dispone - che il versamento della prima rata mensile avvenga nel mese di giugno 2022 -secondo le modalità indicate in parte motiva-, entro il giorno 30 di ogni mese (28 per il mese di febbraio);
- 3) dispone che il professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012. Dott.Pisani:
 - a. depositi entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento nota e piano aggiornati:
 - indicando la complessiva debitoria aggiornata, ed inserendo nel piano la maggiore o minore somma dovuta:

- riducendo l'ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
 - aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
 - rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell'omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria (superiore ad 1/10);
 - prevedendo che il piano contempili:
 - il versamento della prima rata verrà nel mese di giugno 2022;
 - la decorrenza a partire dal mese di febbraio 2023, e dunque non retroattiva
 - b. risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza, entro venti giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
- 5) Dispone espressamente che i creditori con causa o titolo posteriore non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

Dispone a cura della cancelleria fallimentare la comunicazione al ricorrente (avv. Aloi) ed al gestore della crisi (Dott. Pisani), per gli adempimenti di successiva competenza, nonché al terzo creditore intervenuto Prisma SPV srl (Avv. Giammaria).

Cosenza, 4 giugno 2022

Il Giudice
dott. Giorgio Previte

Dott. PIERLUIGI PISANI
Dottore Commercialista - Revisore Legale
C.so D'Italia n. 115 - 87100 Cosenza - Tel. 0984/408520 - Fax 0984/408530
E-mail: pierluigipisani@serim1.191.it - PEC: pisanisi@pec.it
C. F. n. PSN PLG 69B08 D086G - P. I. 02140590783

Ill.mo Presidente del Tribunale di Cosenza
PEC : presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Oggetto: Richiesta pubblicazione decreto di omologa del piano del consumatore

Il sottoscritto, Dott. Pierluigi Pisani, in qualità di professionista nominato ex art. 15 co. 9 L.3/2012, giusta decreto di nomina n. 1968/2020 del 22.10.2020 del Tribunale di Cosenza, con funzioni di organismo di composizione della crisi nell'ambito della procedura ex L.3/2012 RG 18/2021, in riferimento a : **Sig.ra Viola Loredana (C.F VLILDN63M42D086N)**

PREMESSO

che il Giudice designato, il dott. Previte, con decreto del 04/06/2022 dispone la pubblicazione del decreto di omologa sul sito del Tribunale di Cosenza, con la presente
RICHIEDE

l'autorizzazione alla pubblicazione presso il sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it del decreto di omologa per la procedura con RG 18/2021.

Con osservanza

Cosenza, 06 Giugno 2022

Allegati u.s.

-Dott. Pierluigi Pisani-

